

# LA RIFORMA FISCALE PER GLI ETS DAL 1° GENNAIO 2026



Questa sezione, articolata in moduli tematici, ha l'obiettivo di illustrare in modo chiaro e accessibile le principali novità fiscali in vigore dal 1° gennaio 2026, che interesseranno un'ampia platea di enti non profit, con particolare riferimento agli enti del Terzo settore.

Attraverso un linguaggio il più possibile semplificato, supportato da infografiche ed esempi pratici, si intende facilitare la comprensione dei cambiamenti normativi più rilevanti, offrendo uno strumento utile per orientarsi nel nuovo scenario fiscale.

Il tema sarà sviluppato in moduli di autoformazione, a partire da un primo modulo per fissare i concetti di base necessari alla comprensione dell'intero impianto fiscale e proseguire con altri moduli specifici per analizzare in maniera più approfondita le novità normative.

Si precisa che i contenuti potranno essere soggetti a ulteriori puntualizzazioni a seguito di eventuali prassi o normative che usciranno entro la fine del 2025. Inoltre, è fondamentale sottolineare che la consultazione di questa sezione non può in alcun modo sostituire il parere di professionisti qualificati.

Per una corretta applicazione delle nuove disposizioni, si raccomanda di rivolgersi ai centri di servizio per il volontariato (Csv) o alle reti associative.

# LA “COMFORT LETTER” EUROPEA E COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2026

A seguito della “comfort letter” del 7 marzo 2025 inviata dalla DG Concorrenza della UE al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e delle modifiche apportate dal decreto legge n. 84 del 2025 al codice del Terzo settore (dlgs 117/2017 o “Cts”) e al decreto sull’impresa sociale (dlgs 112/2017), la quasi totalità degli articoli sulla fiscalità che erano in attesa del parere favorevole della Commissione europea diventano operativi a partire dal 1° gennaio 2026, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare. In caso di esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare, la nuova fiscalità si applica a partire dal primo giorno dell’esercizio finanziario di riferimento (es.: associazione genitori “scuola x” con esercizio finanziario dal 1° settembre al 31 agosto, comincerà ad applicare le nuove regole a partire dal 1° settembre 2026).

In particolare, si conferma l’applicabilità delle norme in materia di **imposte sui redditi degli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali** (art. 79 del dlgs 117/2017) e dell’**esenzione da Ires per gli utili delle imprese sociali accantonati a riserva indivisibile** (art. 18 del dlgs 112/2017).

Rimangono invece ancora in attesa del parere positivo della Commissione UE le disposizioni che mirano a fornire alle imprese sociali un accesso agevolato al capitale di rischio (art. 18, commi 3, 4 e 5 dlgs 112/2017), quelle sul Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art. 16 del dlgs 112/2017) e le misure di finanza sociale per gli enti del Terzo settore (art. 77 dlgs 117/2017).

Se, finora, il mondo delle associazioni, delle fondazioni, dei comitati e in generale degli enti senza finalità di lucro ha usufruito di criteri comuni per determinare la propria natura di ente commerciale o non commerciale ai fini delle imposte sui redditi, dal 1° gennaio 2026

queste regole cambiano e si differenziano in base al fatto che l'ente sia o meno iscritto al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e, in conseguenza di ciò, in possesso della qualifica di “Ets” (ente del Terzo settore).

Per quanto riguarda gli Ets, il codice del Terzo settore costituirà il riferimento normativo per definire la loro natura fiscale.

Gli enti non profit non iscritti al Runts, e quindi non qualificati come Ets, continueranno invece a fare riferimento al Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), pur se l'applicabilità delle nuove regole avrà conseguenze anche per una parte importante di tali organizzazioni.

**Tra gli effetti più rilevanti** derivanti dal nuovo quadro normativo si segnala, infatti, **la disapplicazione del regime forfettario “398” non solo per gli enti del Terzo settore associativi ma anche per associazioni non Ets**, con la sola eccezione delle associazioni e società sportive dilettantistiche (asd e ssd), alle quali tale regime si potrà ancora applicare.

**Un altro fondamentale effetto riguarda le Onlus, la cui qualifica viene definitivamente abrogata a partire dal 1° gennaio 2026.** Gli enti in possesso della qualifica di Onlus hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la domanda di iscrizione al Runts; in alternativa, devono devolvere l'incremento del patrimonio accumulato a partire dall'assunzione della qualifica di Onlus.

Per maggiori approfondimenti, si vedano gli articoli “Autorizzazione Europea alle norme fiscali della riforma del Terzo settore. E adesso?” e “Nuova fiscalità Terzo settore a partire dal 1° gennaio 2026”.

### FISCALITÀ E TERZO SETTORE IL QUADRO NORMATIVO DA GENNAIO 2026



# LE PAROLE CHIAVE

Per approfondire il nuovo quadro relativo alla fiscalità degli Ets, è importante chiarire gli ambiti e i significati dei “concetti base”, non solamente di natura fiscale, attorno a cui sono costruite le indicazioni normative rivolte alle associazioni, ai comitati e alle fondazioni.

## I SOGGETTI

**Ente senza scopo di lucro (o ente non profit):** ente nel quale gli eventuali utili prodotti dalla gestione non possono essere distribuiti al proprio interno in modo né diretto né indiretto, ma devono essere destinati al perseguimento delle finalità statutarie disciplinate dallo statuto dell’organizzazione e secondo le deliberazioni dei relativi organi sociali.

**Ente del Terzo settore (Ets):** sono le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps), gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale (di cui all’art. 5 del codice del Terzo settore) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

**Ente non del Terzo settore:** ente senza scopo di lucro, solitamente costituito in forma di associazione, fondazione o comitato, che ha scelto di non iscriversi al Runts e quindi di non acquisire la qualifica di Ets.

# LE PAROLE CHIAVE

## I CONCETTI LEGATI ALLA FISCALITÀ PER GLI ETS DIVERSI DALLE IMPRESE SOCIALI

**Corrispettivo:** il controvalore che vincola le due parti coinvolte al riconoscimento di un compenso (in denaro o in natura) in cambio della cessione di un bene o della prestazione di un servizio. Dal punto di vista dell'ente che lo incassa, si tratta di entrate/ricavi di natura commerciale, qualora non siano previste esplicite agevolazioni da norme speciali.

**Entrata/provento di natura non commerciale:** è una somma di denaro o valore economico privo della natura corrispettiva, cioè ricevuto senza che le due parti siano reciprocamente vincolate al pagamento di un controvalore in cambio di una prestazione di servizio o di una cessione di bene.

Entrate/proventi tipicamente non commerciali sono, ad esempio, le quote sociali, le erogazioni liberali, il 5 per mille, i contributi pubblici o privati di natura non corrispettiva.

**Attività commerciale:** un'attività programmaticamente sostenuta da entrate di natura corrispettiva.

**Attività de-commercializzata:** è un'attività che, pur presentando elementi tipici dell'attività commerciale (come il pagamento di un corrispettivo da parte di chi usufruisce di un servizio), viene considerata fiscalmente “non commerciale” per effetto di una specifica disposizione normativa.

**Attività non commerciale:** In linea generale, un'attività non è considerata commerciale quando il suo scopo principale non è la produzione o lo scambio di beni e servizi, e che quindi è svolta esclusivamente o principalmente grazie ad entrate quali, ad esempio, le quote sociali, le erogazioni liberali, il 5 per mille, i contributi pubblici o privati non di natura corrispettiva. Negli enti non profit, la presenza del corrispettivo non determina sempre e comunque la natura commerciale dell'attività, in quanto le norme di riferimento possono prevedere delle agevolazioni e/o delle de-commercializzazioni: è il caso, ad esempio, del Titolo X del codice del Terzo settore per gli Ets e dell'art.148 del Tuir per gli enti associativi e per le Asd.

**Ente non commerciale:** si considerano enti non commerciali, quegli enti, pubblici o privati, tra cui gli enti non profit, che non hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di una attività di natura commerciale (ovvero un’attività che determina un reddito d’impresa).

**Ente commerciale:** è la qualifica fiscale che un ente non profit assume qualora le entrate/ricavi provenienti dalle attività commerciali siano prevalenti rispetto a quelle di natura non commerciale (entrate/proventi).

**Tuir:** è il Testo unico delle imposte sui redditi (dpr 917/1986) e rappresenta il principale riferimento normativo nell’ambito del nostro sistema tributario.

**Ires:** l’acronimo sta per “imposta sul reddito delle società”. Riguarda le società di capitali come S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a., le cooperative e può riguardare anche gli enti non lucrativi che svolgono attività commerciale in forma esclusiva, prevalente o minoritaria. È un’imposta diretta, che si applica sui redditi complessivi dell’ente: il reddito complessivo si determina dalla somma dei redditi di ogni singola categoria, i quali concorrono a formarlo sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio.

**Reddito d’impresa:** ai fini fiscali, è definito come il profitto derivante dall’esercizio di un’attività commerciale, organizzata in forma d’impresa.

**Iva:** l’acronimo sta per “imposta sul valore aggiunto”. Si tratta di un’imposta indiretta applicata sul valore aggiunto di ogni fase della produzione, di scambio di beni e servizi.

# ELEMENTI DI BASE MODULO 1

## LA NATURA FISCALE (COMMERCIALE O NON COMMERCIALE) DEGLI ENTI NON PROFIT

Prima ancora di addentrarci nella nuova fiscalità degli Ets, è necessario fissare alcuni concetti fondamentali che valgono sia per gli Ets, sia per gli enti non del Terzo settore.

Iniziamo col dire che **agli enti non profit (associazioni, fondazioni, comitati) non è vietato lo svolgimento di attività commerciale**: la determinazione della natura fiscale di un ente (“non commerciale” o “commerciale”) è infatti diversa rispetto alla natura giuridica dello stesso.



Un ente non profit può quindi svolgere una limitata attività commerciale, l'importante è che questa non sia esclusiva o prevalente rispetto alle entrate derivanti da attività non commerciali (per queste ultime si intendono, ad esempio, i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative): qualora lo diventasse, l'ente muterebbe la propria natura fiscale da “ente non commerciale” a “ente commerciale”.

La verifica della prevalenza delle attività rientranti nella sfera commerciale rispetto a quelle legate all’ambito della non commercialità deve essere compiuta con riferimento a ciascun periodo d’imposta: ci si riferisce all’esercizio sociale, che solitamente coincide con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

## ENTE NON COMMERCIALE

Per mantenere la qualifica di “ente non commerciale” è necessario che le entrate da “attività non commerciali” **siano maggiori** rispetto a quelle “commerciali”



## ENTE COMMERCIALE

Un ente è “commerciale” se le entrate da “attività commerciali” **sono maggiori** rispetto a quelle “non commerciali”



Nel momento in cui un ente non profit muta la propria natura fiscale da ente non commerciale a ente commerciale, le conseguenze sono profondamente rilevanti e sono legate in primo luogo ad un diverso sistema di tassazione.

Mentre in un ente non commerciale il reddito d'impresa è rappresentato solo dalle entrate di natura commerciale, in un ente commerciale tutte le entrate dell'esercizio vanno a formare il reddito d'impresa. Detto in altri termini, un ente commerciale sottopone a tassazione tutte le entrate dell'esercizio senza alcuna distinzione fra quelle di natura commerciale o non commerciale: in un ente commerciale, quindi, anche le eventuali quote associative ed erogazioni liberali sono soggette a tassazione.

## TASSAZIONE: COSA CAMBIA?



# **ELEMENTI DI BASE MODULO 1**

## **LA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE PER GLI ETS E I NON ETS: COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2026**

Per gli enti non commerciali che scelgono di non acquisire la qualifica di Ets, a partire dal 1° gennaio 2026 non sussistono variazioni. Rimangono quindi invariate le previsioni del Tuir relative alla perdita della qualifica di ente non commerciale, la quale viene meno quando l'ente non commerciale inizia a svolgere, in via prevalente, attività di natura commerciale.

Il Tuir individua alcuni “indici” da cui è possibile desumere la prevalenza dell’esercizio di attività legate alla sfera commerciale rispetto a quelle inerenti alla sfera istituzionale (art. 149):


- la prevalenza dei ricavi o dei redditi derivanti dall’esercizio di attività commerciali rispetto agli introiti derivanti da, o connessi con, l’attività istituzionale, fra cui i contributi, le sovvenzioni, le erogazioni liberali e le quote associative, e comprendendo anche le attività svolte a titolo gratuito;
- la prevalenza dei beni destinati all’attività commerciale rispetto a quelli destinati all’attività prevista dallo statuto;
- la prevalenza delle spese inerenti all’esercizio di attività commerciali rispetto al totale delle spese dell’ente.

È importante però sottolineare come, per i non Ets, tali parametri rappresentano solo “indici di commercialità” e non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale, la quale ha effetto dal periodo di imposta in cui l’attività commerciale viene esercitata in via prevalente.

Come anticipato nel precedente paragrafo, la perdita della qualifica di ente non commerciale comporta l'assoggettamento a tassazione di tutte le entrate dell'esercizio (anche le quote associative e le erogazioni liberali), oltre che, da un punto di vista gestionale, l'obbligo di implementare un complesso sistema di contabilità.

Nelle due infografiche che seguono, viene esplicitato cosa viene "pesato" all'interno della sfera "non commerciale" (anche detta "sfera istituzionale") e, in parallelo, nella sfera "commerciale" ai sensi del Tuir (art. 149), come indici per determinare la natura fiscale dell'ente: il peso maggiore di un piatto o dell'altro qualificherà l'ente come "non commerciale" o "commerciale".

### COME PESARE LE **"ENTRATE DA ATTIVITÀ NON COMMERCIALI"** NEGLI ENTI NON DEL TERZO SETTORE (NON ETS)



### COME PESARE LE **"ENTRATE DA ATTIVITÀ COMMERCIALI"** NEGLI ENTI NON DEL TERZO SETTORE (NON ETS)



Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, delle nuove disposizioni del codice del Terzo settore, **la determinazione della qualifica di ente non commerciale per gli Ets** poggerà invece su criteri diversi rispetto a quelli appena delineati per i non Ets.

**Il riferimento non è più il Tuir ma è il Titolo X del codice del Terzo settore, la cui disposizione fondamentale è rappresentata dall'art. 79.**

Gli enti del Terzo settore si caratterizzano per svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale (“Aig”), le quali sono elencate all’art. 5 del Cts; tali enti possono svolgere anche “attività diverse” (disciplinate dall’art. 6 del codice del Terzo settore), a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

La nuova impostazione prevede, in via generale, per gli Ets aventi entrate di natura corrispettiva per lo svolgimento di attività d’interesse generale, **la necessità di una verifica delle stesse che potremmo chiamare “test della non commercialità delle Aig”, per verificare appunto se l’attività esercitata abbia natura commerciale o non commerciale**. Per un’analisi più specifica dei criteri del calcolo della commercialità o non commercialità delle Aig, si rimanda al secondo modulo, dedicato nello specifico al nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore.

**La verifica della commercialità o meno delle attività di interesse generale rappresenta quindi il primo fondamentale step per valutare la natura fiscale dell’ente, e dal suo risultato dipende:**

- 1) l’assoggettamento o meno a tassazione di quelle entrate;
- 2) il posizionamento di tali entrate come proventi non commerciali o come ricavi commerciali ai fini del calcolo della natura fiscale dell’ente del Terzo settore.

**Il secondo passaggio è relativo alla verifica della non commercialità o commercialità dell’Ets nel complesso, e qui il Cts delinea in maniera puntuale (all’art. 79, commi 5 e 5-bis) cosa si intende per ricavi di natura commerciale e per proventi di natura non commerciale:** a differenza del Tuir, che come detto pone per i non Ets dei meri “indici di commercialità” la cui prevalenza non comporta in automatico la perdita della qualifica di ente non commerciale, **il calcolo per gli Ets è più “rigido” e, qualora a prevalere fossero i ricavi di natura commerciale, l’ente del Terzo settore assumerebbe senza dubbio la qualifica di ente commerciale.**

Fra i ricavi commerciali rientrano le attività di interesse generale svolte con modalità commerciale e le attività diverse; sono invece considerati proventi di natura non commerciale i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative, le attività di interesse generale svolte in modalità non commerciale e i proventi di cui agli articoli 84 (per le Odv) e 85 (per le Aps) del codice.


**Anche per gli Ets, quindi, la permanenza o meno della qualifica di ente non commerciale sarà il risultato della comparazione dei diversi valori su di una bilancia virtuale, pesando da un lato i proventi di natura non commerciale e dall'altro i ricavi commerciali.**

Il codice del Terzo settore conferma anche per gli Ets il principio per cui la perdita della qualifica di ente non commerciale comporta l'assoggettamento a tassazione di tutte le entrate dell'esercizio. Come regola generale, la perdita di tale qualifica per gli Ets ha effetto dal periodo di imposta in cui l'ente assume natura commerciale; viene però prevista un'eccezione, limitatamente ai soli due periodi di imposta successivi al 1° gennaio 2026, nei quali il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui tale cambiamento è avvenuto.

Nelle due infografiche che seguono, viene esplicitato cosa viene “pesato” come proventi da attività non commerciale e come ricavi da attività commerciale ai sensi del codice del Terzo settore (art. 79, commi 5 e 5 bis), rilevanti ai fini del calcolo della natura fiscale dell'Ets: **il peso maggiore di un piatto o dell'altro determinerà la natura, “non commerciale” o “commerciale”, dell'Ets.**

Come già anticipato, si rinvia al secondo modulo per un'analisi più approfondita e dettagliata dei concetti qui descritti e rappresentati sulla bilancia, anche con esempi pratici di applicazione delle nuove regole.

## COME PESARE LE **“ENTRATE DA ATTIVITÀ NON COMMERCIALI”** NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)



## COME PESARE LE **“ENTRATE DA ATTIVITÀ COMMERCIALI”** NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)



Nelle due infografiche che seguono si riepilogano le diverse situazioni sin qui descritte, distinguendo tra gli Ets e i non Ets.

## ENTE DEL TERZO SETTORE

Entrate da attività commerciali

AIG commerciali  
Attività diverse  
(no sponsorizzazioni)



Entrate da attività non commerciali

Quote associative  
Erogazioni liberali  
Contributi  
Sovvenzioni  
AIG non commerciali  
AIG svolte a titolo gratuito  
Proventi art. 84-85  
per Odv e Aps  
Raccolte pubbliche  
occasionali di fondi



Entrate da attività non commerciali

Quote associative  
Erogazioni liberali  
Contributi  
Sovvenzioni  
AIG non commerciali  
AIG svolte a titolo gratuito  
Proventi art. 84-85  
per Odv e Aps  
Raccolte pubbliche  
occasionali di fondi



Entrate da attività commerciali

AIG commerciali  
Attività diverse  
(no sponsorizzazioni)



## ENTE NON DEL TERZO SETTORE (NON ETS)

Entrate da attività commerciali

Beni e spese destinati alle attività commerciali

Ricavi da vendita di beni o prestazione di servizi



Entrate da attività non commerciali

Quote associative  
Erogazioni liberali  
Contributi  
Sovvenzioni  
Valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali  
Beni e spese destinati all'attività istituzionale  
Prestazioni di servizi istituzionali resi senza specifica organizzazione dietro corrispettivi che non superano i costi di diretta imputazione



Entrate da attività non commerciali

Quote associative  
Erogazioni liberali  
Contributi  
Sovvenzioni  
Valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali  
Beni e spese destinati all'attività istituzionale  
Prestazioni di servizi istituzionali resi senza specifica organizzazione dietro corrispettivi che non superano i costi di diretta imputazione



Entrate da attività commerciali

Beni e spese destinati alle attività commerciali

Ricavi da vendita di beni o prestazione di servizi



# ELEMENTI DI BASE MODULO 1

## LE IMPOSTE DIRETTE E L'IVA: UN "DOPPIO BINARIO" SIA PER GLI ETS CHE PER I NON ETS

Dal 1° gennaio 2026, le associazioni, sia Ets che non Ets, vedranno le attività svolte dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati passare da non essere rilevanti ai fini Iva ad essere rilevanti ai fini di tale tributo. Alcune di esse ricadranno nel regime di **esenzione** mentre altre confluiranno direttamente nel regime di **imponibilità**. Ciò è effetto dell'applicabilità delle disposizioni del decreto legge n. 146 del 2021, il quale ha profondamente modificato il "Decreto Iva" (dpr n. 633 del 1972, in particolare l'art. 4).

Viene così meno il **coordinamento normativo**, al quale eravamo abituati, tra **imposte dirette (Ires)** e **Iva**, relativamente al posizionamento fiscale delle attività svolte dietro corrispettivo nei confronti degli associati. Si aggiunge così per gli enti associativi un'ulteriore novità, oltre all'entrata in vigore della nuova fiscalità per gli enti del Terzo settore.

Ciò significa che, dal 1° gennaio 2026, un'associazione potrà trovarsi nella condizione di svolgere attività non commerciale ai fini Ires (per i non Ets associativi in base ai criteri previsti dal Tuir, mentre per gli Ets associativi il riferimento diventa il codice del Terzo settore), e che le medesime attività potrebbero però risultare commerciali, e quindi rilevanti, ai fini IVA.



Rimangono fermi alcuni principi, che valgono sia per le associazioni Ets che per quelle non in possesso di tale qualifica: **le entrate prive di corrispettivo, quali ad esempio le quote associative, le liberalità, i contributi pubblici a fondo perduto, continuano ad essere considerate non commerciali né ai fini Ires né ai fini dell'Iva, e quindi per esse non cambia di fatto nulla.**

Si segnala, per completezza, che il **Ministero dell'Economia e delle finanze ha annunciato pubblicamente l'apertura di un'interlocuzione con l'Unione europea per una proroga pluriennale dell'avvio del nuovo regime Iva** qui brevemente descritto: qualora tale proroga dovesse essere approvata, ne verrà data prontamente notizia.

Per un maggiore approfondimento, si rimanda all'approfondimento **“Partita Iva e Terzo settore: indicazioni e strumenti”**.